

OGGETTO: definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, I comma, lett. m), D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale si attribuisce a quest'organo la competenza a definire gli indirizzi, cui deve attenersi il Sindaco nell'esercizio della propria competenza in materia di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

VISTI gli artt. 49, VIII comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 33, I comma, lett. o), Statuto comunale, i quali dispongono che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei sopracitati rappresentanti del Comune;

VISTO l'art. 82, I comma, dello Statuto Comunale, in base al quale il Consiglio Comunale approva (= deve approvare) gli indirizzi per le nomine del Consiglio Comunale di Parma;

RILEVATA la perdurante necessità di provvedere e definire gli indirizzi previsti dalla legge, onde consentire al Sindaco di provvedere alla nomina ed alla designazione delle persone che debbono svolgere incarichi di rappresentanza del Comune, ai sensi delle norme vigenti;

DATO ATTO che, trattandosi di atto di indirizzo, non sono richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

A voti unanimi.....

DELIBERA

di approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni, nel testo allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

ALLEGATO

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Art. 1 – CRITERI GENERALI

- 1) Le linee di indirizzo fissate con il presente atto integrano e completano la disciplina, di cui all'art. 82 dello Statuto Comunale.

Art. 2 – REQUISITI ESSENZIALI

- 1) Le persone da nominare in rappresentanza del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni debbono essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale e debbono dichiarare di non aver commesso reati contro la pubblica amministrazione e di non essere stati condannati per reati compiuti nell'esercizio di pubbliche funzioni o nell'espletamento di mandati come amministratori di enti e società pubblici e/o partecipati dal Comune di Parma.
- 2) Le persone nominate non devono rivestire altri incarichi in Enti, Aziende, Istituzioni e Società, per i quali il Sindaco sia competente a designare componenti dei rispettivi Organi Amministrativi.

Art. 3 – CAUSE DI INELEGGIBILITA'

- 1) Oltre che per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e per le cause speciali di ineleggibilità previste dall'art. 82 dello Statuto, non possono essere nominate persone che:
 - a) svolgono attività professionali o intrattengono rapporti imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi o gli interessi dell'ente, dell'azienda o dell'istituzione, di cui dovrebbero essere designati e nominati amministratori;
 - b) hanno già svolto il medesimo incarico per due mandati consecutivi;
 - c) limitatamente alle commissioni amministratrici delle Aziende Speciali, si trovino in uno dei casi previsti dall'art. 17 del D.P.R. 4.10.1986 n. 902;
 - d) chi, avendo ricoperto incarichi amministrativi in enti, istituzioni, aziende pubbliche e società a (totale o parziale) capitale pubblico, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, **a meno che, ai sensi della circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 agosto 2007, la perdita risulti conforme alla programmazione gestoria regolarmente approvata.**

Art. 3bis – NORME PROCEDIMENTALI

- 1) Il Sindaco, qualora lo ritenga opportuno in relazione alle caratteristiche tecniche specifiche delle nomine e delle designazioni provvede, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l'espletamento del procedimento, ad emanare i bandi relativi agli incarichi da conferire.
- 2) Questi bandi devono indicare:
 - a) requisiti richiesti;
 - b) schema della domanda;
 - c) termini e modalità di presentazione della domanda stessa.
- 3) Le persone da nominare in rappresentanza del Comune di Parma possono autocandidarsi o essere candidate da consiglieri di quartiere, consiglieri comunali e da cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Parma.
- 4) Il possesso dei requisiti deve essere indicato nella dichiarazione di candidatura sottoscritta dal candidato o dalla persona che presenta la candidatura di terzi.
- 5) I bandi devono essere pubblicizzati attraverso l'affissione e la pubblicazione sui giornali locali o aventi la pagina di cronaca cittadina.
- 6) Scaduto il termine stabilito per la presentazione di eventuali candidature, il Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati con il presente atto, provvede ad adottare i provvedimenti motivati di nomina.

Art. 4 – CRITERI PER LE NOMINE

- 1) Nel procedere alle nomine o alle designazioni, il sindaco deve tener conto dei seguenti criteri:
 - a) nel caso di nomine di organi collegiali di esclusiva competenza comunale:

- a.1) la complessiva composizione deve dotare l'organo collegiale delle competenze necessarie in rapporto alle funzioni proprie dell'ente;
- a.2) la scelta deve cadere su persone che presentano "curricula" attestanti sufficienti competenze professionali, in relazione alle funzioni da espletare.
- b) nel caso di nomine per organi monocratici, la scelta dovrà privilegiare la persona che, per il suo "curriculum", garantisca la necessaria competenza in relazione alla funzione da espletare, potendo costituire una precedente esperienza politico-amministrativa, subordinatamente alla competenza, un titolo preferenziale;
- c) nel caso di designazioni in organi di nomina regionale o di altri enti, la scelta dovrà riguardare persone che presentino i requisiti indicati sub b), fermo restando che, qualora le designazioni comunali siano plurime, le scelte dovranno caratterizzarsi anche per essere rispettose del criterio della pluralità e della diversificazione delle competenze.
- 2) Nelle nomine e nelle designazioni dovranno, altresì, essere tenuti presenti i seguenti criteri, **fatte salve le specifiche disposizioni dei singoli statuti**:
- a) **enti economici**: la nomina o la designazione dovrà cadere su persone che presentino "curricula" caratterizzati da significative esperienze nel campo imprenditoriale, dirigenziale, libero-professionale od amministrativo;
- b) **fondazioni bancarie**: preferenza per persone che abbiano esperienze amministrative o "curricula" significativi per i settori verso i quali le fondazioni devono devolvere o impegnare le proprie risorse;
- c) **enti culturali ed enti sportivi**: preferenza per persone che presentino "curricula" tali da assicurare negli organi gestionali la presenza di esperienze specifiche negli ambiti di attività proprie del singolo ente, **ovvero competenza amministrativa**;
- d) **enti socio-assistenziali**: la scelta dovrà cadere su persone che, per esperienza professionale o di volontariato, garantiscano agli enti un'ideale sensibilità tecnica, oltreché amministrativa, nel settore di operatività dell'ente;
- e) **istituzioni e fondazioni di emanazione comunale**: preferenza per persone che presentino "curricula" tali da assicurare negli organi gestionali la presenza di esperienze specifiche negli ambiti di attività proprie del singolo ente, **ovvero competenza amministrativa**.

Art. 5 – DECRETI DI NOMINA

- 1) I decreti di nomina devono essere motivati sia in relazione ai criteri seguiti per la complessiva composizione dell'organo collegiale, sia con riferimento alle ragioni che hanno condotto alle scelte delle singole persone.
- 2) **Gli atti di nomina sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvederà a darne comunicazione al Collegio. Nel contempo, gli atti di nomina devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.**
- 3) **Le persone nominate sono tenute a trasmettere al Consiglio Comunale, entro 10 giorni dall'accettazione dell'incarico, la dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale e reddituale secondo quanto prescritto per i consiglieri comunali dalla legge 441/1982.**

Art. 6 – RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

- 1) I rappresentanti del Comune nominati in Enti, Aziende ed Istituzioni, sono tenuti ad inviare annualmente una relazione sull'attività svolta al Sindaco, il quale ne trasmette copia al Presidente del Consiglio Comunale **per essere messo a disposizione di Consiglieri Comunali**.